



Regolamento relativo alla contribuzione studentesca a.a. 2018/2019

Emanato con D.R. n. 606 del 11/06/2018 e modificato con D.R. n.1007 del 24/09/2018.

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina per l'anno accademico 2018/2019 le modalità di determinazione dell'importo dei contributi dovuti dagli studenti iscritti, anche in regime di tempo parziale, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi *post lauream* presso l'Università Politecnica delle Marche, nonché i criteri per l'attribuzione di eventuali esoneri e/o riduzioni.

L'Università Politecnica delle Marche si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche.

Art. 2 Composizione delle tasse e dei contributi

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- Imposta di bollo (€ 16,00)
- Tassa regionale per il diritto allo studio (€ 140,00)
- Contributo onnicomprensivo annuale variabile in funzione:
 - della situazione economica e della composizione del nucleo familiare dello studente risultante dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario
 - del corso di studi di afferenza.

Sono inoltre previsti eventuali contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.

Art. 3 Determinazione del contributo onnicomprensivo

Il contributo onnicomprensivo **(CO)** dovuto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale è calcolato in base al valore personale dell'ISEE **(A)** per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario secondo il seguente algoritmo e con le variabili descritte nelle tabelle sottostanti:

$$CO = [B + (A - C) * D] * E$$

Preliminarmente è attribuita una fascia individuata in base all'ISEE dello studente ricompreso tra il minimo e il massimo di ogni fascia.



Tabella 1

FASCIA	ISEE Minimo (C)	ISEE Massimo	Aliquota (D)	Contributo minimo della fascia (B)	Contributo massimo della fascia
F1	0	13000		240	240
F2	13000,01	30000	3,15%	240	776
F3	30000,01	40000	1,60%	776	936
F4	40000,01	50000	1,50%	936	1086
F5	50000,01	60000	1,40%	1086	1226
F6	60000,01	85000	1,30%	1226	1551
F7	85000,01	999999		1551	1551

Tabella 2

	Coefficiente corso (E)
ECONOMIA	1
AGRARIA	1,04
SCIENZE	1,04
MEDICINA PROFESSIONI SANITARIE	1,15
INGEGNERIA	1,18
corso di laurea MEDICINA E CHIRURGIA	1,59
corso di laurea ODONTOIATRIA E P.D.	2,3

Il valore del contributo onnicomprensivo è arrotondato all'Euro superiore.

Art. 4 Contributo per studenti stranieri o con situazione economica all'estero

Gli studenti stranieri provenienti da paesi appartenenti o non all'Unione Europea, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti italiani che detengono redditi e patrimoni all'estero, possono richiedere l'ISEE parificato esclusivamente ad uno dei CAF convenzionati con l'Ateneo.

Qualora i medesimi non presentino l'ISEE parificato sono tenuti al pagamento del contributo massimo adeguato al coefficiente di corso ad eccezione degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia ai quali:

- qualora abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi in via di sviluppo indicati annualmente dal Ministero degli Affari Esteri, verrà attribuito convenzionalmente un ISEE pari a € 13.001;
- qualora abbiano una cittadinanza diversa da quella dei Paesi in via di sviluppo, verrà attribuito convenzionalmente un ISEE pari a € 24.000.



Art. 5 Contributo studenti a tempo parziale

Per gli studenti iscritti in regime part-time cioè per coloro che optano per una durata degli studi superiore alla durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo determinato secondo le modalità previste dall'Art. 3 è ridotto nella misura del 50% rispetto a coloro che si iscrivono a tempo pieno.

Art. 6 Contributi per interruzione

Gli studenti che interrompono gli studi per un periodo inferiore a due anni accademici dovranno, qualora non risulti il valore dell'ISEE, un contributo onnicomprensivo pari all'importo massimo previsto per la fascia 2 (F2) adeguato al coefficiente corso.

Se il periodo di interruzione degli studi è pari o superiore ai due anni accademici, gli studenti sono tenuti al pagamento di una "tassa di ricognizione" (il cui importo è indicato nell'Art. 20) per ciascun anno di interruzione, oltre alle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico di ripresa degli studi.

Art. 7 Modalità e tempistica per la presentazione dell'ISEE

Per la determinazione del contributo onnicomprensivo gli studenti devono accedere sul sito dell'Università alla propria area riservata Esse 3 WEB dal giorno di apertura delle immatricolazioni e/o iscrizioni fino al 13 novembre 2018 e seguire la procedura guidata con la quale rilasciano il consenso per autorizzare l'Università ad acquisire direttamente l'indicatore ISEE dalla banca dati dell'INPS (previamente, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla conferma dell'autorizzazione, gli studenti devono essersi recati al CAF e aver richiesto l'ISEE valido per il diritto allo studio).

Sono altresì tenuti ad accedere a tale procedura, entro i termini suddetti, i laureandi della sessione autunnale e straordinaria che intendano immatricolarsi ad una laurea magistrale.

Qualora lo studente non rilasci il nulla osta all'Università per l'acquisizione dell'ISEE dalla banca dati INPS, il contributo onnicomprensivo dovuto corrisponde al contributo massimo adeguato al coefficiente di corso.

Nella medesima procedura, gli studenti sono tenuti, altresì a richiedere tutti quei benefici e/o riduzioni previsti dall'articolo 9.3.b (c.d. Borsisti MAE), 9.3.c (beneficiari di protezione internazionale) e dagli Artt. 11.2, 11.3, 11.4 e 12, concessi pertanto solo su esplicita richiesta.

L'indicatore ISEE per la determinazione del contributo onnicomprensivo è solo quello valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, privo di omissioni e/o difformità.

Gli studenti potranno prendere visione della determinazione della contribuzione dovuta nella propria area riservata e sarà concesso loro un termine di 15 giorni per eventuali segnalazioni prima della produzione definitiva dei MAV.

Art. 8 Modalità e termini di pagamento

Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in tre rate.



L'importo della prima rata è definito univocamente per tutti gli studenti in € 156,00 (di cui € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio e € 16,00 di imposta di bollo).

Tale importo deve essere corrisposto all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anni successivi al primo. La scadenza della prima rata è fissata al 5 novembre 2018.

Per l'immatricolazione ai corsi ad accesso programmato la prima rata deve essere corrisposta nei termini indicati dai singoli bandi per l'ammissione a tali corsi.

La seconda e la terza rata, di pari importo, dovranno essere corrisposte rispettivamente entro il 20 dicembre 2018 e il 31 maggio 2019. In ogni caso, qualora la seconda rata sia inferiore a € 20,00, tale importo confluirà nella terza rata.

I pagamenti effettuati oltre i termini suddetti saranno soggetti alla mora ai sensi dell'Art. 19.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite MAV (pagamento mediante avviso) o tramite il sistema PagoPA.

Art. 9 Esoneri

1. Beneficiari e idonei alla borsa di studio regionale (ex del D.lgs 68/2012)

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, determinato ai sensi dell'Art. 3, e dalla tassa regionale per il diritto allo studio, gli studenti immatricolati nell'a.a. 2018/19 beneficiari o idonei alla borsa di studio regionale (ERDIS). Tali studenti decadono dal beneficio se non conseguono almeno 20 crediti alla data del 10/8/2019 e sono tenuti al pagamento della tassa regionale e del 50% del contributo determinato ai sensi dell'Art. 3.

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, determinato ai sensi dell'Art. 3 e dalla tassa regionale per il diritto allo studio, gli studenti iscritti nell'a.a. 2018/19 beneficiari o idonei alla borsa di studio regionale (ERDIS).

2. No tax area (Legge 232/2016)

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo determinato ai sensi dell'Art. 3 e pertanto sono tenuti solo al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale gli studenti:

- iscritti all'Ateneo al primo anno accademico con ISEE inferiore o uguale a € 13.000,00;
- iscritti ad anni successivi al primo appartenenti a un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a € 13.000,00 che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) sono iscritti all'Università Politecnica delle Marche da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
 - b) nel caso di iscrizione al secondo abbiano conseguito entro il 10 agosto del primo anno almeno 10 crediti formativi universitari, nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.



Per gli studenti a tempo parziale i crediti necessari sono ridotti rispettivamente a 5 e a 12.

Per gli iscritti al 3° anno del corso di studi in Medicina e Chirurgia è sufficiente che abbiano acquisito, per l'a.a. 2018/2019, 18 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

3. Altri esoneri

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale e pertanto sono tenuti solo al pagamento dell'imposta di bollo gli studenti:

- a) disabili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 104/1992, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, come previsto dall'art 9 comma 2 del D.lgs 68/2012. Tale beneficio è concesso per un periodo massimo non superiore al triplo della durata legale del corso di studio per ciascun livello.

Sono altresì esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo e pertanto sono tenuti solo al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale i seguenti studenti:

- b) beneficiari di borsa di studio del Governo italiano (c.d. Borsisti MAE) nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni successivi al primo l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. Il beneficio dell'esonero compete esclusivamente per un periodo pari alla durata legale del corso più uno.
- c) beneficiari di protezione internazionale (D. Lgs 19/11/2007 n. 251), previa presentazione di documentazione attestante tale condizione.
- d) immatricolati, per la prima volta all'Ateneo, al primo anno di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con la votazione di 100/100 e lode in qualsiasi istituto del territorio nazionale.
- e) immatricolati, per la prima volta all'Ateneo, ad un corso di laurea magistrale biennale che hanno conseguito il diploma di laurea di primo livello con la votazione di 110/110 e lode in un qualsiasi Ateneo del territorio nazionale.

Esoneri per merito

- f) studenti che abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2018, il numero massimo dei crediti conseguibili alla medesima data con una media non inferiore al requisito minimo richiesto per l'accesso al beneficio riferito a ciascun corso di studio. Per tali studenti, particolarmente meritevoli, l'intervento sarà graduato a seconda della media conseguita su 5 fasce percentili, di pari ampiezza, garantendo l'esonero minimo del 20% dell'importo del contributo onnicomprensivo determinato ai sensi dell'Art. 3.
- g) studenti iscritti ai corsi di laurea triennale di interesse nazionale o comunitario (Ingegneria civile ed ambientale, Ingegneria elettronica, Ingegneria biomedica, Ingegneria informatica e dell'automazione, Ingegneria meccanica, Ingegneria



gestionale), meritevoli secondo la definizione che segue: “Studente meritevole, ovvero studente che abbia acquisito alla data del 10 agosto 2018 l’80% del numero massimo dei crediti conseguibili alla medesima data con una media non inferiore al requisito minimo richiesto per l’accesso al beneficio”. L’intervento sarà graduato a seconda della media conseguita su 5 fasce percentili, di pari ampiezza, garantendo l’esonero minimo del 20% dell’importo del contributo onnicomprensivo determinato ai sensi dell’Art. 3. La precitata percentuale dell’80% sarà oggetto di eventuale revisione, in riduzione o aumento fino alla capienza massima del finanziamento ministeriale acquisito.

In entrambi i casi i requisiti di merito necessari per la concessione dei benefici previsti sono valutati con riferimento alla “Tabella di Merito”.

Ulteriori esoneri potranno essere altresì concessi sulla base di specifici accordi.

Qualora vi siano più condizioni di esonero, prevale la condizione più favorevole allo studente.

Art. 10 Riduzione del contributo onnicomprensivo (Legge 232/2016)

1. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 13.000 e € 30.000 e che soddisfano i seguenti requisiti:

- A. sono iscritti all’Università Politecnica delle Marche da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
- B. nel caso di iscrizione al secondo abbiano conseguito entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti a tempo parziale i crediti necessari sono ridotti rispettivamente a 5 e a 12. Per gli iscritti al 3°anno del corso di studi in Medicina e Chirurgia è sufficiente che abbiano acquisito, per l’a.a. 2018/2019, 18 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione;

il contributo onnicomprensivo non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000.

2. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a € 30.000 e che soddisfano il requisito di cui alla lettera B), ma non quello di cui alla lettera A), il contributo non può superare quello determinato dal precedente comma aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200.

Art. 11 Riduzione del contributo onnicomprensivo per determinate categorie di studenti

Sono previste le seguenti riduzioni:



1. 50 % del contributo onnicomprensivo, determinato ai sensi dell'Art. 3 ed esonero dalla tassa regionale per gli studenti iscritti nell'a.a. 2018/19 al primo fuori corso, beneficiari o idonei alla borsa di studio regionale (ERDIS).
2. 10% del contributo a studenti che, appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano contemporaneamente iscritti con altri fratelli o sorelle presso l'Università Politecnica delle Marche. Tale beneficio è concesso anche agli ascendenti, in presenza di una contemporanea iscrizione presso la suddetta università ad un qualsiasi corso di studio (da tale beneficio vengono esclusi gli iscritti ai master e ai corsi di perfezionamento).
3. 5% del contributo a studenti che, appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano contemporaneamente iscritti con altri fratelli o sorelle, dei quali uno solo iscritto presso l'Università Politecnica delle Marche e gli altri presso una qualsiasi altra Università marchigiana. Tale beneficio è concesso anche agli ascendenti dello studente che siano iscritti presso una delle altre sedi universitarie marchigiane.
4. 10% a studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di un solo genitore perché l'altro deceduto (studente orfano).

Possono essere previsti ulteriori esoneri per fratelli iscritti presso altre sedi dietro specifici accordi o convenzioni con altri Atenei e a condizioni di reciprocità.

Art. 12 Attribuzione contribuzione minima

Gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale che si trovino nelle situazioni di seguito descritte sono tenuti al pagamento, a prescindere dalla situazione economica, dell'importo minimo di contribuzione (€ 240) adeguato al coefficiente corso:

1. studenti che prestino servizio civile nazionale volontario di durata annuale senza che tale adempimento comporti l'interruzione degli studi (tale beneficio potrà essere concesso solo per un anno accademico, durante il quale il servizio civile ricade);
2. studentesse che si trovino in documentato stato di gravidanza senza che tale stato comporti l'interruzione degli studi (tale beneficio sarà concesso limitatamente all'anno di nascita del figlio, previa presentazione di certificato medico);
3. studenti che si trovino in situazioni di infermità gravi e prolungate debitamente certificate senza che tali situazioni provochino l'interruzione degli studi (l'intervento sarà limitato al solo anno o ai soli anni in cui persistono le infermità, previa presentazione di certificato medico);
4. studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66% e superiore al 45%. In tal caso l'intervento è limitato ad una durata massima del beneficio non superiore al triplo della durata legale del corso di studio per ciascun livello.

Sono altresì tenuti al pagamento dell'importo minimo di contribuzione adeguato al coefficiente corso gli studenti lavoratori e studenti fiscalmente a carico, con almeno un genitore in stato di disoccupazione o in mobilità, in cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga. Tale stato deve persistere per almeno sei mesi - anche non continuativi - nell'arco dei dodici mesi precedenti il termine ultimo di presentazione dell'ISEE e deve essere comprovato tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.



Analogo beneficio è concesso a coloro che siano stati colpiti da calamità naturale. Per la valutazione della significatività del danno sia per tipologia che per grado viene delegato il Rettore che esaminerà caso per caso. Entrambi i benefici sono concessi a coloro che possiedono un ISEE non superiore al limite massimo di € 30.000.

Art. 13 Studenti laureandi - Rimborso tasse

Gli studenti laureandi, che rinnovino l'iscrizione, hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccesso rispetto alla contribuzione minima a condizione che soddisfino entrambi i requisiti:

- acquisizione di tutti i CFU per l'ammissione all'esame finale entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento;
- superamento dell'esame finale entro la prima sessione utile dell'anno accademico dell'ultima iscrizione.

Art. 14 Revoche benefici e esoneri

L'Università procederà alla revoca dei benefici ottenuti, qualora, dai controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dagli studenti, risultino difformità.

I beneficiari di borsa di studio ERDIS che rinuncino o perdano a qualsiasi titolo il diritto alla concessione di tale borsa a seguito di provvedimento di revoca emanato dall'ERDIS stesso, sono tenuti al pagamento della tassa regionale e del contributo onnicomprensivo ai sensi dell'Art. 3.

Art. 15 Modalità di rimborso

Nel caso si debba procedere al rimborso dei contributi, questo sarà effettuato esclusivamente con accredito:

- su conto corrente intestato allo studente (o cointestato);
- su carta prepagata Genius Card, sottoscrivibile gratuitamente presso Unicredit dagli studenti iscritti all'Ateneo di età non superiore a 30 anni (per gli studenti di età superiore è previsto un canone mensile di € 1,00).

Gli studenti sono tenuti ad indicare nella propria area riservata le coordinate bancarie (codice IBAN) e a tenerle costantemente aggiornate sotto la propria responsabilità. L'Università non è in alcun modo responsabile per il mancato rimborso qualora lo stesso sia dipeso da una erronea indicazione dei dati di rimborso nella propria area riservata.

Non si procederà al rimborso di somme che non superino il limite di € 12,00 (limite stabilito dall'Art. 1, comma 137 della L. 23/12/2005 n. 266 per le imposte o addizionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed al quale si fa riferimento).

Art. 16 Corsi di Dottorato di ricerca

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo. Sono tenuti pertanto solo al pagamento dell'imposta di bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio.



Art. 17 Scuole di Specializzazione

Il contributo annuale dovuto dagli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di specializzazione è pari a € 1.156,00, oltre al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.

Tale importo dovrà essere versato in due rate: la prima pari a € 396 all'atto dell'immatricolazione /non oltre la data di inizio dell'anno di formazione e la seconda pari a € 916 entro 6 mesi dalla decorrenza dell'anno di formazione.

Sono esonerati dal pagamento del contributo i disabili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 104/1992, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, come previsto dall'art. 9 comma 2 del D.lgs 68/2012.

Art. 18 Corsi di Perfezionamento e Master

Il contributo dovuto dagli iscritti ai Master di I e II livello e ai Corsi di Perfezionamento è determinato dai singoli bandi.

Art. 19 Maggiorazioni dovute per ritardo nei versamenti

Lo studente che effettua in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto al pagamento di una maggiorazione rispetto a quanto dovuto definita secondo l'Allegato A.

Art. 20 Altri contributi

Sono previsti ulteriori contributi per l'erogazione di servizi prestati su richiesta dello studente, definiti secondo l'Allegato B.

Art. 21 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa di riferimento vigente.



Allegato A - Maggiorazioni dovute per ritardo nei versamenti

<i>Descrizione contributo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>
1. Contributo di ritardata iscrizione		€ 50,00
2. Mora ordinaria	Imposta dovuta: - per tutti i casi di ritardo nella presentazione di domande oltre il termine ordinario e comunque entro il termine del 21 dicembre 2018 (passaggio di corso, trasferimento ad altra Università, trasferimento in arrivo da altra Università) - per il ritardo nel pagamento della seconda e terza rata - per il ritardo nella presentazione della domanda di laurea e di abilitazione - per il ritardo nella presentazione o variazione piani di studio	€ 50,00
3. Mora straordinaria	Imposta dovuta: - per tutti i casi di ritardo nella presentazione di domande oltre il termine del 21 dicembre 2018 (passaggio di corso, trasferimento ad altra Università, trasferimento in arrivo da altra Università)	€ 100,00
4. Sanzione amministrativa	Sanzione per presentazione tardiva dell'ISEE	€ 50,00



Allegato B - Altri contributi

<i>Descrizione contributo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>	
1. Tassa ricognizione		€ 200,00	
2. Contributo per riconoscimento titolo accademico estero		€ 200,00	
3. Contributo spese per il trasferimento		€ 150,00	
4. Contributo spese postali spedizione in Italia (diploma o certificati) a richiesta dell'interessato		€ 13,00	
5. Contributo spese postali spedizione all'estero (diploma o certificati) a richiesta dell'interessato		Importo minimo € 25,00	
6. Contributo costo per duplicati pergamena di laurea, abilitazione etc.		€ 250,00	
7. Contributo costo per ristampa nuova pergamena per correzione dati anagrafici presenti fin dall'origine		€ 250,00	
8. Contributo costo per compilazione diploma di abilitazione		€ 50,00	
9. Contributo costo per compilazione duplicato libretto		€ 50,00	
10. Contributo costo per ristampa pergamena a laureandi, specializzandi, dottorandi che non conseguono il titolo in prima seduta		€ 50,00	
11. Contributo costo per attestato corsi di perfezionamento e diploma master		€ 50,00	
12. Contributo esami di stato, previsto nell'ordinanza annuale (importo stabilito dalle sedi)	Agraria	€ 200,00	
	Economia	€ 200,00	
	Ingegneria	€ 200,00	
	Medicina e Chirurgia	Corso Medicina e Chirurgia e Corsi abilitanti professioni sanitarie	€ 200,00
		Corso Odontoiatria e Protesi Dentaria	€ 500,00
Scienze	€ 200,00		



13. Contributo spese per prova unica di ammissione corsi ad accesso programmato (CLM Medicina e Chirurgia, CLM Odontoiatria e protesi dentaria e CLM Ingegneria edile-architettura)		€ 50,00
14. Contributo spese prove di ammissione corsi ad accesso programmato (CLM e CL professioni sanitarie, Tecnico della Costruzione e Gestione del Territorio e Scuole di specializzazione)		€ 50,00
15. Contributo per richiesta nulla osta trasferimento e cambio sede (corsi accesso programmato Medicina)		€ 50,00
16. Contributo spese prove di ammissione corsi di dottorato di ricerca		€ 30,00
17. Tassa e contributi per iscrizione a corsi singoli		€ 200,00
	Imposta di bollo corrente (marca da applicare sulla domanda)	€ 16,00
	Contributo per ogni credito	€ 15,00